

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE

## COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

- Art. 1 - E' costituita in Roverchiara - Verona - l'Associazione per la gestione della Scuola Materna "Sacra Famiglia".
- Art. 2 - La Scuola Materna si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare una esigenza sociale quale l'educazione. La Scuola Materna ha quindi lo scopo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato italiano del 1983 "La Scuola Cattolica, oggi, in Italia".
- Art. 3 - Saranno ammessi tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni di legge.
- Art. 4 - Saranno accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi. Potranno inoltre essere accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della direzione e su conforme parere del medico, quando ciò si dovesse rendere necessario.
- Art. 5 - La forma giuridica assunta è quella di Associazione regolata dagli artt. 36 - 38 del Codice Civile. Per la scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.
- Art. 6 - Ai bimbi ospiti della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Comitato di gestione. A tal fine il Comitato di Gestione, nelle forme che riterrà più opportune solleciterà la collaborazione delle Comunità Ecclesiali e della popolazione tutta, allo scopo di favorire la gestione della Scuola Materna.
- Art. 7 - La Scuola Materna trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte.  
La Scuola materna non persegue scopo di Lucro.  
Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- Art. 8 - Nella Scuola Materna è vietato ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.
- Art. 9 - Se l'edificio della Scuola Materna è proprietà della Parrocchia, di una congregazione religiosa o altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra questa e il Comitato di Gestione.



*Passio Teresa Sobani Sordani*  
*loc. Paderne, Comune di Roverchiara*  
*Vario*  
*Adolfo*  
*Franco*



Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di votanti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.  
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.  
Per deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

#### COMITATO DI GESTIONE

Art. 18 - Il Comitato di gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto.

**Sono eletti dall'Assemblea:** 3 genitori di cui almeno 2 dell'Assemblea e almeno 1 degli eletti di Roverchiaretta).

**Sono di diritto:**

- \* I Parroci pro-tempori di Roverchiara e Roverchiaretta;
- \* Il Responsabile della Scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona;
- \* dal Sindaco o suo delegato se il Comune soccorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo.

Art. 19 - Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno 4 consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In casi di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 21 - I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art. 22 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il vicepresidente, in sua assenza, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

Art. 23 - Spetta al Comitato di gestione:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario-tesoriere.
- b) compilare i bilanci e i conti da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- d) provvedere alla gestione amministrativa;

*Solmi Lovati*  
*Rosario Corvino*

*Luc. Neri*  
*Bernardi*  
*De Luigi*

*Costa*  
*Stefano*

*Stefano*  
*Stefano*



PROBIVIRI

Art. 29 - Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicherannà "ex bono at aequo" senza formalità di procedura.


*Ferro Raffello*  
*Castiglioni Stefano*  
*Aldegheri Mario*  
*Jac. Andrea Bennati*  
*Merlin Aleardo*  
*Rossi Teresa*  
*Isolani Loreta*



COMUNE DI ROVERCHIARA  
Provincia di Verona

Ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 si dichiarano autentiche le firme dei Sigg. FERRO RAFFAELLO, CASTIGLIONI STEFANO, ALDEGHERI MARIO, BENNATI ANDREA, MERLIN ALEARDO, ROSSI TERESA, ISOLANI LORETA, apposte in mia presenza, le cui identità sono state da me accertate tutte mediante conoscenza personale.

li, 12 SET. 1992



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*Loretta Branzan*

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Verona - Ufficio Territoriale di Legnago

E' copia fotostatica conforme all'originale *alla fotocopia*

QUI presentata <sup>VOLONTARIAMENTE</sup> registrata in data 2-1-010 2010  
al n. 3418 vol. .... Mod. 3 con la  
riscossione di € 171,72 *(quiescentino / 72)*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*Antonino Ettore Lecito*  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale



*Isolani Loreta*  
*Castiglioni Stefano*  
*Aldegheri Mario*  
*Jac. Andrea Bennati*  
*Merlin Aleardo*  
*Rossi Teresa*  
*Ferro Raffello*